

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1266 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2017
che abroga il regolamento (CE) n. 2494/96 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata («NC») allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione di talune merci.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2494/96 della Commissione ⁽³⁾ ha classificato un «Foglio di polietilene tereftalato, di spessore inferiore o uguale a 10 micrometri, rivestito di inchiostro termografico, in rotoli di larghezza 62 cm» nella voce 3215 della nomenclatura combinata come «Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide». La classificazione del prodotto alla voce 3215 è stata basata sulla regola generale 3 b) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, ma la motivazione non entra nei dettagli per quanto riguarda le possibili voci da prendere in considerazione nell'applicazione della regola generale 3 b). In particolare, non vengono specificati i motivi dell'esclusione della voce 9612, che comprende, oltre ai cuscinetti per timbri, «nastri inchiostri per macchine da scrivere e nastri inchiostri simili, inchiostri o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce».
- (3) Il regolamento (CE) n. 2494/96 riguarda i cosiddetti «rotoli di grandi dimensioni» che non sono prodotti pronti all'uso, ma che sono in realtà rotoli di lunghezza considerevole che non possono essere inseriti in una macchina da scrivere o in una macchina analoga senza un'ulteriore fase del processo di fabbricazione. Questa informazione non figura nella descrizione del prodotto riportata nell'allegato del regolamento (CE) n. 2494/96 e la sua mancanza può portare a errori nella classificazione tariffaria dei nastri inchiostri pronti all'uso. I nastri inchiostri pronti all'uso devono essere classificati nella voce 9612.
- (4) Poiché il prodotto interessato dal regolamento (CE) n. 2494/96 non è più disponibile sul mercato, detto regolamento non è più considerato necessario. La maggior parte dei nastri inchiostri attualmente disponibili sul mercato, compresi quelli dotati di lunghezza e larghezza considerevoli, può essere utilizzata direttamente se inserita in una macchina da scrivere o in una macchina analoga, senza un'ulteriore fase del processo di fabbricazione. Inoltre, sarà redatta una nota esplicativa delle sottovoci NC da 9612 10 10 a 9612 10 80 («nastri inchiostri») per fornire orientamenti sulla classificazione tariffaria dei nastri inchiostri.
- (5) È quindi opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2494/96 al fine di evitare possibili discrepanze nella classificazione tariffaria dei nastri inchiostri e garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata all'interno dell'Unione.

¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

³⁾ Regolamento (CE) n. 2494/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GUL 338 del 28.12.1996, pag. 38).

